

# ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA

## PONTI SOSPESI MOTORIZZATI

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

<b>Fase lavorativa:</b>	PONTI SOSPESI MOTORIZZATI
<b>Procedure esecutive:</b>	Installazione ed uso dei ponteggi sospesi motorizzati.
<b>Attrezzature di lavoro:</b> (Tit. III D.L.vo 626/94)	
<b>Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:</b>	Caduta dell'operaio dall'alto; caduta di materiale dall'alto; elettrocuzione.

---

**Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:**

I ponti sospesi motorizzati possono essere utilizzati soltanto per lavori di finitura, di manutenzione o altri lavori di limitata entità (DPR 164/56 art. 39).

Il transito sotto i ponti sospesi deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate (art. 5 DPR 164/56).

I ponteggi sospesi motorizzati devono essere costruiti ed installati come stabilito dalle specifiche tecniche stabilite nell'allegato A del DM 4.03.1982. Le più significative sono:

la zona delle vie di corsa del carrello motorizzato deve essere delimitata preferenzialmente mediante parapetto normale, ed essere raggiungibile in condizioni di sicurezza; analogamente, i percorsi e le zone d'accesso alla piattaforma dovranno risultare agibili in sicurezza e protetti contro la caduta; quando l'accesso avviene con navicella sospesa nel vuoto, il personale deve essere munito di cintura di sicurezza agganciata a parti fisse della struttura;

nel caso di impianti fissi su edifici di altezza superiore a m 60 è obbligatorio installare un anemometro alla sommità delle strutture;

tutte le parti del ponteggio devono essere protette contro la corrosione;

la portata utile è pari a Kg 120/mq per superfici fino al mq, 200 kg/mq per superfici sino a 4 mq, 150 Kg/mq per superfici superiori a mq 4,0;

deve essere garantita la stabilità al ribaltamento della navicella con contrappesatura o idoneo ancoraggio del carrello alle strutture portanti dell'edificio, in ogni caso deve prevedersi un limitatore di carico massimo alla navicella;

gli apparecchi con argano a puleggia di frizione e quelli monofune devono essere muniti di dispositivo paracadute agente su funi o su guide di sicurezza;

gli apparecchi ad una sola fune possono essere sprovvisti di dispositivo paracadute purchè il coefficiente di sicurezza della fune portante non sia inferiore a 18 e la corsa verticale non superi m 60;

la velocità massima consentita per il movimento di sollevamento della piattaforma è di 18 m/min;

i piani di calpestio della piattaforma devono essere antisdrucchiolevoli e dotati di aperture per lo scarico dell'acqua;

i parapetti di protezione devono avere un'altezza minima rispettivamente di m. 1,2 o 1,0 a seconda che siano disposti verso il vuoto o il fabbricato;

il coefficiente di sicurezza della fune, nel caso di argano a tamburo con due o più funi portanti, deve essere non inferiore a 14, nel caso di sospensione ad una fune portante deve essere non inferiore a 16 se è installato il dispositivo paracadute 18 in assenza di tale dispositivo; gli argani di sollevamento possono essere montati a bordo delle piattaforme o al di fuori di esse e devono essere del tipo autofrenanti, devono essere dotati di freni agenti automaticamente in assenza di forza motrice;

i carrelli degli impianti permanenti devono essere dotati di sistema frenante automatico e di dispositivo di bloccaggio per lo stazionamento, se traslanti su rotaie devono essere dotati di fine corsa automatici e fissi;

grado di protezione dell'apparecchiatura elettrica IP55.

La tavola fermapiè del parapetto dei ponti sospesi muniti di argano deve essere di 20 cm poichè sono usati prevalentemente nelle costruzioni (art. 24 DPR 164/56).

Non è ammesso l'uso di argani a frizione per la manovra dei ponti sospesi (art. 42 DPR 164/56).

---

**Misure tecniche di prevenzione e protezione:**

---

**Dispositivi di prot. individuale:  
(D. L.vo 475/92)**

Casco, guanti, scarpe di sicurezza senza suola impermeabile, cintura di sicurezza per accesso alla navicella sospesa nel vuoto.

---

**Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:**

I ponteggi sospesi motorizzati devono essere collaudati, su richiesta avanzata dal costruttore al Ministero del Lavoro, prima della loro messa in servizio (artt. 2,3 e 4 DM 4.03.1982). Sono sottoposti a verifica periodica biennale da parte dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio (DM 4.03.1982 art. 2).

Fare denuncia dell'impianto di terra all'Ispecl competente per territorio (DM INDUSTRIA n. 519/93).

Effettuare la verifica trimestrale delle funi a cura del Datore di lavoro (DM 12.09.1959 art. 11).

Obbligo di affidare la manutenzione del ponteggio sospeso motorizzato a persona opportunamente formata e responsabile (DM 4.03.1982 art.6).

---

**Controlli sanitari:**